



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ordinario di MESSINA
II Sezione Civile
Ufficio Procedure Concorsuali

composto dai magistrati

Dott. Ugo Scavuzzo	Presidente
Dott. Daniele Carlo Madia	Giudice
Dott.ssa Maria Carmela D'Angelo	Giudice relatore

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

dichiarativa dell'apertura della LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di:

- **Scafidi Nicolino**, nato a Patti il 23/11/1961, Cod. Fisc. SCFNLN61S23G37B, residente in Roccalumera(ME), Via Avarna A n. 11 e
- **Bongiorno Concetta**, nata a Santa Teresa Riva (ME) il 02/01/1962, Cod. Fisc. BNGCCT62A42I311T, residente in Roccalumera, Via Avarna A n. 11, elettivamente domiciliati in Messina in Via XXVII Luglio n.108 (Patronato ITAL) quale recapito prof. dell'avv. Carmelo Antonio Duci che li rappresenta e difende, giusta procura in atti,

nel procedimento R.G. n. 26/2024 RPU

Visto il ricorso diretto all'apertura della liquidazione controllata depositato in data 5.04.2024 dai sigg.ri Scafidi Nicolino e Bongiorno Concetta, assistiti dall'Organismo di Composizione della Crisi I Diritti del Debitore Segretariato Sociale dei Comuni di Antillo e di Venetico Antillo (ME) in persona del Gestore, dott. Fabrizio Immormino;

SI OSSERVA

L'art. 268 co 1 del Decreto Legislativi 12 gennaio 2019 n. 14 prevede che "*Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni*".

In via generale, devono ritenersi applicabili al procedimento di liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (sezione I- disposizioni di carattere generali alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento).

L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare, purché compatibili, le regole sul procedimento unitario di cui al Titolo III (strumenti di regolazione della crisi e insolvenza, di cui agli art. 26 e ss CCI). Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate al procedimento di sovraindebitamento, non impongono l'integrazione del contraddittorio quando la domanda di regolazione della crisi o della insolvenza provenga dal debitore, come nel caso di specie.

Sussiste la competenza del Tribunale adito ex art. 27, comma 2, CCII avendo i debitori la



propria residenza nel circondario di questo Tribunale.

Dal punto di vista soggettivo, è applicabile ai debitori la procedura di liquidazione controllata, essendo essi soggettivamente inquadrabili nella definizione di consumatori, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) CCII, essendo *persone fisiche che agiscono per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta*.

Ricorrono, altresì, i presupposti di cui all'art. 2 comma I lett. c) CCII, atteso che i debitori, persone fisiche, non risultano assoggettabili a liquidazione giudiziale ovvero ad altro procedimento di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Dalla narrativa dell'istanza, dalla documentazione allegata e dalla relazione particolareggiata dell'OCC risulta, altresì, che i debitori si trovano in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII: a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di € 197.283,22, come illustrata nella relazione del Gestore, il patrimonio di cui essi dispongono è rappresentato dal valore di realizzo della quota pari al 50% del bene immobile di proprietà del sig. Scafidi Nicolino, sito in Gioiosa Marea (ME), via Piersanti Mattarella 6 p.2°, stimato in euro 46.750,00 (l'atra metà appartiene alla sorella Scafidi Giuseppa - denuncia di successione ereditaria del 20/5/2022 registrata al volume 88888 n. 226653, come da perizia giurata (allegato n. 7)); i debitori dispongono di un bene mobile registrato che, dalla relazione particolareggiata dell'OCC, risulta avere un valore stimato di euro 1.000,00 (al riguardo il Gestore della crisi ha evidenziato che *"Considerata la data ventennale di immatricolazione dei beni mobili registrati, nell'ipotesi di sottoposizione ad esecuzione forzata, il ricavato della vendita sarebbe di scarso valore ed ininfluenza ai fini della complessiva estinzione della posizione debitoria"*); non hanno disponibilità liquide; la signora Bongiorno ed il figlio Jonathan non percepiscono reddito in quanto disoccupati, mentre il signor Scafidi percepisce un reddito mensile pari in media ad euro 2.027,97 mensili. Il reddito disponibile alla liquidazione del patrimonio - dedotto il fabbisogno familiare autocertificato di euro 1.800,00 -, è pari ad euro 227,97.

Al riguardo, quanto all'importo ritraibile dall'emolumento mensile stipendiale e sottratto alla liquidazione perché necessario al mantenimento proprio e del nucleo familiare, la sua quantificazione è rimessa a successiva determinazione del designando giudice delegato. L'art. 269 CCII non contiene alcuna indicazione specifica in ordine alla documentazione che deve essere allegata alla domanda, ma al comma II dispone che l'OCC nella propria relazione *"esponga una valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda"*. Deve pertanto ritenersi che il debitore sia tenuto a produrre in allegato alla domanda almeno la documentazione già prevista dall'art. 14 ter l. 3/2012 in materia di liquidazione del patrimonio (vedi in tal senso Tribunale di Verona 20.09.2022, Tribunale di Bologna del 29.05.2023).

Pertanto appare necessario che il debitore corredi la domanda, anche in ossequio al disposto dell'art. 67 CCII comma II in materia di ristrutturazione dei debiti, con l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del



debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

Nel caso in esame, a corredo della domanda, come risulta anche dalla relazione dell'OCC, è stata depositata la documentazione *ut supra* indicata.

Risulta altresì allegata alla domanda la relazione particolareggiata dell'OCC, dott. Fabrizio Immormino, contenente la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata dai debitori, oltreché l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori, come previsto dall'art. 269 comma II.

In assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII, può dichiararsi aperta la procedura di liquidazione controllata, ai sensi dell'art. 270 CCII.

I ricorrenti hanno chiesto di “*revocare con effetti immediati, per la sostenibilità della proposta e per la par condicio creditorum - ai sensi della vigente legge, nonché della sentenza n. 65/2022 della Corte Costituzionale - la trattenuta mensile personale di 303,00 euro, inerente la cessione del quinto, disposta all'ASP Messina (quale datore di lavoro dell'istante) dalla Dynamica Retail SpA e la delega di euro 365,00 mensili in favore di PRESTITALIA SpA*”.

Si osserva, sul punto, che le “cessioni del quinto” sono inopponibili alla procedura dopo la sua apertura; ed invero, attesa la natura concorsuale delle procedure previste dalla l. n. 3/2012, appare senz'altro consentito applicare in via analogica le disposizioni in tema di fallimento ed altre procedure concorsuali che regolano analoghe fattispecie, con la conseguenza che il principio di inopponibilità della cessione di crediti futuri alla procedura elaborato dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo all'art. 42 l.f. opera quindi anche nella procedura di liquidazione dei beni di cui all'art. 14 ter l. n. 3/2012; e tale principio con tutta evidenza può dirsi operante anche nell'ambito della liquidazione controllata del sovraindebitato (cfr. Tribunale Verona 20/9/2022).

Il Liquidatore curerà l'immediato avviso al datore di lavoro della cessazione di tutte le assegnazioni/cessioni gravanti sullo stipendio.

Inoltre, ai sensi dell'art. 270 CCII comma V si applicano alla liquidazione controllata *l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151 CCII*.

A norma dell'art. 150 CCII, salvo diversa disposizione di legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione nessuna azione esecutiva individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Osservato, quanto alla nomina del Liquidatore, che lo stesso vada individuato nello stesso OCC cui si è rivolto il debitore, salvo che ricorrano giustificati motivi contrari, nel caso in esame non presenti;

– visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII

P.Q.M.

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA del patrimonio di Scafidi Nicolino, nato a Patti il 23/11/1961, Cod. Fisc. SCFNLN61S23G37B, residente in Roccalumera(ME), Via Avarna A n. 11 e Bongiorno Concetta, nata a Santa Teresa Riva (ME) il 02/01/1962, Cod. Fisc. BNGCCT62A42I311T, residente in Roccalumera, Via Avarna A n. 11.



NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

NOMINA

Liquidatore il **dott. FABRIZIO IMMORIMO** (C.F.: MMRFRZ72R23C351W) con studio in Corso Sicilia 10, Catania.

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

curi l'immediato avviso al datore di lavoro della cessazione di tutte le assegnazioni/cessioni gravanti sullo stipendio;

RIMETTE

Al giudice delegato, all'esito di interlocuzione con il ricorrente e l'OCC, la determinazione della quota parte dell'emolumento stipendiale mensile da sottrarre alla liquidazione.

ORDINA

Ai debitori di depositare entro sette giorni l'elenco dei creditori (ove non già allegato al ricorso) e, ove esercitano attività d'impresa, i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie.

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine perentorio di 60 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII

ORDINA

la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, avvertendo che il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo che sarà posto in esecuzione a cura del Liquidatore

DISPONE CHE IL LIQUIDATORE

- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- NOTIFICHI la sentenza ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione, ai sensi dell'art. 270 comma IV CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori, ai sensi dell'art. 271 CCII comma I;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione dovrà essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura, ai sensi dell'art. 271 comma II e III;



- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati, attenendosi alle disposizioni di cui all'art. 273 CCII (*formazione dello stato passivo*);
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato, in ossequio all'art. 274 CCII;
- provveda con sollecitudine a verificare l'esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti al giudice delegato una relazione sull'attività compiuta e da compiere, riferendo sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- riferisca, con apposita relazione da depositare due mesi prima della scadenza del triennio dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2, CCII ai fini dell'esdebitazione.
- Provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare al giudice delegato il rendiconto di gestione, ai sensi dell'art. 275 comma III e a richiedere la liquidazione del compenso.
- Chieda, una volta eseguito il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

AVVERTE IL LIQUIDATORE

- che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
- che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto compatibili;
- che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
- che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
- che dovrà procedere alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al



giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;

- che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componimento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124 CCII

ORDINA

che a cura del Liquidatore sia eseguita la trascrizione della presente sentenza su tutti gli immobili di proprietà del debitore e sui beni mobili registrati, ai sensi dell'art. 270 comma II, lett. g).

DISPONE

che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 270 comma II, lett. f).

DISPONE

Che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Messina nella camera di consiglio del 8.04.2024.

Il Giudice relatore
dott.ssa Maria Carmela D'Angelo

Il Presidente
dott. Ugo Scavuzzo

